Causa 250/85 R

Brother Industries Ltd
contro
Consiglio delle Comunità europee

« Dumping »

Massime

Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti — Contemperamento degli interessi coinvolti
(Trattato CEE, artt. 185 e 186; regolamento di procedura, art. 83, § 2)

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE
18 ottobre 1985 *

Nel procedimento 250/85 R,

Brother Industries Ltd, società di diritto giapponese, con sede in Nagoya (Giappone), rappresentata dall'avv. Pierre Didier, del Foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Laurent Mosar, 8, rue Notre Dame,

richiedente,

contro

Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dai suoi agenti H.-J. Lambers, direttore del servizio giuridico, e E.-H. Stein, consigliere giuridico presso detto servizio, assistito dall'avv. G. Vandersanden, del foro di Bruxelles, e con domicilio

* Lingua processuale: il francese.

eletto in Lussemburgo presso il sig. Jörg Käser, direttore del servizio giuridico della Banca europea degli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,

resistente,

sostenuto da

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai suoi agenti J. Temple Lang e M.-J. Jonczy, in qualità di agenti, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. G. Kremlis, membro del servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

e

Committee of European Typewriter Manufacturers, in prosieguo CETMA, rappresentato dagli avvocati D. Ehle, U. Feldman e Dr. V. Schiller, del foro di Colonia, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avvocati Arendt e Harles, 34, rue Philippe II,

intervenienti,

avente ad oggetto, in via principale, la domanda della ricorrente volta ad ottenere la sospensione nei suoi confronti dell'applicazione del regolamento del Consiglio 19 giugno 1985, n. 1698 (GU L 163, pag. 1), « che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di macchine da scrivere elettroniche originarie del Giappone ».

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE

ha emesso la seguente

ORDINANZA

1 Con istanza del 29 agosto 1985, la Brother Industries ha presentato una domanda di provvedimenti urgenti volta ad ottenere in via principale, che l'applicazione del regolamento del Consiglio 19 giugno 1985, n. 1698 (GU L 163, pag. 1), che istituisce un dazio antiduming definitivo sulle importazioni di macchine da scrivere elet-

troniche prodotte dalla richiedente e che dispone la riscossione definitiva dei dazi antidumping provvisori imposti dal regolamento della Commissione 20 dicembre 1984, n. 3643 (GU L 335, pag. 43), venga sospesa nei suoi confronti fino a quando la Corte abbia statuito nel merito, nella misura in cui essa è interessata da questo regolamento e, in via subordinata, che venga ingiunto alla Commissione di procedere ad un supplemento di istruttoria.

2 Questa domanda, registrata presso la cancelleria della Corte il 29 agosto 1985, si fonda sugli artt. 185 e 186 del trattato CEE e sull'art. 83 del regolamento di procedura.

3 La richiedente fa riferimento al ricorso diretto all'annullamento del precitato regolamento n. 1698/85 da essa depositato nella cancelleria della Corte il 12 agosto 1985.

4 Con ordinanza 2 ottobre 1985, ed in forza dell'art. 37, 1° comma, del protocollo sullo statuto (CEE) della Corte, la Commissione è stata ammessa ad intervenire nel procedimento 250/85 R a sostegno delle conclusioni del resistente. Essa non ha tuttavia presentato osservazioni scritte. Con ordinanza in pari data, anche il CETMA è stato ammesso, in forza dell'art. 37, n. 2, del protocollo sullo statuto (CEE) della Corte di giustizia, ad intervenire nel procedimento sommario a sostegno delle conclusioni del resistente.

5 Con due telex del 9 ottobre 1985, la Corte ha posto quesiti al CETMA e alla Commissione. Il primo è stato invitato a presentare le sue risposte per iscritto entro le ore 9,30 del 14 ottobre 1985, la seconda all'udienza del 14 ottobre 1985.

6 Il resistente ha presentato le sue osservazioni scritte il 13 settembre 1985. Le parti hanno svolto le loro difese orali il 14 ottobre 1985.

7 Vanno ricordate le tappe che hanno preceduto l'adozione, da parte del Consiglio, del regolamento n. 1698/85. Il 15 febbraio 1984, veniva presentata alla Commissione, da parte del CETMA, una denuncia antidumping nei confronti delle mac-

chine da scrivere elettroniche originarie del Giappone, fra cui quelle della Brother Limited. In base all'indagine condotta in seguito a tale denuncia, la Commissione adottava, il 20 dicembre 1984, il regolamento n. 3643 (GU L 335, pag. 43), il cui art. 1, n. 3, ha istituito un dazio provvisorio antidumping del 43,7% sulle macchine esportate dalla richiedente, dazio il cui annullamento ha formato oggetto di un ricorso pendente dinanzi alla Corte di giustizia. Il 19 giugno 1985, il Consiglio adottava il regolamento n. 1698, che impone, all'art. 1, n. 4, un dazio antiduming definitivo del 21% su tali macchine, e dispone, all'art. 2, la riscossione definitiva dei dazi provvisori antiduming che erano stati imposti con il precitato regolamento n. 3643/84.

8 La richiedente sostiene che la sospensione dell'applicazione di questo regolamento nei suoi confronti, sino alla pronuncia della Corte nel merito, è necessaria se si vuole evitare che essa subisca un danno grave ed irreparabile.

9 A norma dell'art. 185 del trattato CEE, i ricorsi proposti alla Corte di giustizia non hanno effetto sospensivo. Tuttavia, quest'ultima può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato e disporre ogni altro provvedimento provvisorio in applicazione degli artt. 185 e 186 del trattato CEE.

10 Perché possano essere disposti provvedimenti di questo tipo, l'art. 83, § 2, del regolamento di procedura, prescrive che le domande di provvedimenti urgenti debbano precisare i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e diritto che giustifichino, prima facie, l'adozione del provvedimento provvisorio richiesto.

11 La richiedente adduce al riguardo 4 argomenti che giustificherebbero, prima facie, la concessione dei provvedimenti da essa richiesti. L'art. 2, n. 9, del regolamento del Consiglio 23 luglio 1984, n. 2176 (GU L 201, pag. 1) regolamento base in materia di dumping, non sarebbe stato rispettato, poiché il valore normale ed il prezzo all'esportazione non sarebbero stati comparati allo stesso stadio commerciale. Le stesse considerazioni varrebbero per l'art. 2, n. 10, lett. c), poiché il valore normale non sarebbe stato adeguato in modo tale da rendere i prezzi interni equamente comparabili al prezzo all'esportazione. I calcoli in base ai quali le istituzioni comunitarie hanno aggiunto un beneficio del 71,7% nel ricostruire il valore normale dei tre modelli non venduti in Giappone e il modo in cui esse hanno determinato il danno causato all'industria europea sarebbero altresì caratterizzati da gravi lacune.

12 Da parte sua, il Consiglio ritiene che l'esame dei quattro argomenti addotti dalla richiedente esorbiti manifestamente dall'ambito del procedimento sommario anticipando il giudizio nel merito e che nessuno di essi sia idoneo a provare il « fumus boni juris ». Esso ritiene altresì che le circostanze fatte valere dalla richiedente per provare l'esistenza di un danno irreparabile, come la diminuzione del volume delle sue vendite e della sua quota di mercato nonché il dissesto della sua rete di distribuzione, siano inerenti all'introduzione del dazio antiduping e non costituiscano la prova di un danno irreparabile che giustifichi l'urgenza e quindi la concessione dei provvedimenti provvisori da essa richiesti. Il Consiglio sostiene del resto che, come si deduce chiaramente dalla giurisprudenza della Corte, vedi in particolare l'ordinanza 17 dicembre 1984, causa 258/84 R, Nippon Seiko, è indispensabile valutare gli interessi della richiedente in relazione al danno che subirebbe l'industria europea in caso di adozione dei provvedimenti provvisori sollecitati e ritiene che gli interessi dell'industria europea sarebbero gravemente pregiudicati qualora venissero concessi i provvedimenti provvisori richiesti dalla richiedente.

13 Allo scopo di provare il fumus boni juris, la richiedente adduce, nella sua domanda, diversi argomenti di fatto e di diritto da essa invocati anche nel ricorso principale. Nelle loro osservazioni scritte, sia il Consiglio che la Commissione hanno ritenuto di non dover esporre il loro punto di vista su tali argomenti nell'ambito di un procedimento sommario, dato che il loro esame implicherebbe una presa di posizione nel merito. All'udienza del 14 ottobre 1985, le due istituzioni comunitarie, e più in particolare la Commissione, hanno sottolineato di non ritenere di aver commesso errori nel calcolo del margine di dumping e nella valutazione del danno causato all'industria europea dalle importazioni giapponesi e di aver fatto un'applicazione esatta delle disposizioni del regolamento pertinente, nel caso di specie il regolamento n. 2176/84.

14 A questo proposito, visti gli argomenti addotti dalla richiedente, si può ammettere che quest'ultima ha avanzato argomenti pertinenti che dovranno essere oggetto di un esame più approfondito in occasione dell'esame del ricorso principale e che le istituzioni comunitarie non hanno tentato o voluto tentare di dimostrare, a seguito della loro summenzionata presa di posizione, la non pertinenza degli argomenti invocati dalla richiedente. Fatto salvo quanto riportato al successivo punto 16, si può pertanto ritenere che gli argomenti fatti valere dalla richiedente possano giustificare, prima facie, la concessione del provvedimento provvisorio che essa richiede.

15 Anche se è possibile ritenere che, nel caso di specie, la richiedente abbia esposto argomenti di fatto e di diritto che possono giustificare prima facie la sospensione dell'applicazione del regolamento impugnato, la Corte deve ancora valutare l'urgenza di tale sospensione ed il suo carattere necessario al fine di evitare alla richiedente un danno grave ed irreparabile.

16 Al riguardo, le parti hanno sostenuto tesi opposte e prodotto dati numerici che riguardano il livello dei prezzi e la quota di mercato dell'industria europea e dei suoi concorrenti giapponesi per corroborare le loro tesi rispettive. I dati prodotti, da un lato, dal Consiglio, dalla Commissione e dal CETMA, e, dall'altro, dalla richiedente, non sono concordanti. Nell'ambito di un procedimento sommario il presidente della Corte non può accettare i dati di una parte piuttosto che quelli dell'altra, senza anticipare il giudizio sul merito della controversia, in assenza di altri elementi che facciano pendere la bilancia a favore della tesi di una parte, il che non si verifica nel caso di specie. Egli si trova altresì nell'impossibilità di valutare se i prezzi all'esportazione ed il valore normale siano stati confrontati al medesimo stadio commerciale.

17 D'altronde, nell'ambito dell'applicazione degli artt. 185 e 186 del trattato CEE, è necessario mettere a confronto tutti gli interessi in conflitto. In proposito, le istituzioni comunitarie ed il CETMA hanno sostenuto che il danno subito dai fabbricanti comunitari a seguito della fissazione sottomercato dei prezzi delle macchine da scrivere elettroniche vendute dalla richiedente era considerevole e che una sospensione dei dazi antidumping definitivi provocherebbe, certamente, la scomparsa di una parte dell'industria comunitaria. In mancanza d'informazioni affidabili e non contestate che permettano di dimostrare il contrario, va ammesso che l'adozione dei provvedimenti provvisori richiesti potrebbe causare un danno notevole all'industria europea.

18 Dalle circostanze sopra menzionate e dal principio secondo cui, in caso di dubbio, spetta alla parte istante fornire la prova della fondatezza delle sue affermazioni, risulta che la richiedente non ha fornito la prova sufficiente del fatto che essa subirebbe un danno grave ed irreparabile tale da giustificare l'urgenza dei provvedimenti provvisori che essa sollecita.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE,

pronunciandosi in via provvisoria,

così provvede:

1) La domanda è respinta.

2) Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 18 ottobre 1985.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente

A. J. Mackenzie Stuart